
IN QUESTO NUMERO

MONOGRAFIA

Sentenza “Google”: poche luci e tante ombre.

NOTIZIARIO

- Obblighi di comunicazione “black list”, si parte dal 1 luglio.
 - Bando nell’ambito del programma di lavoro 2010 di “Energia Intelligente - Europa”.
 - Regolamento CE sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale tra gli Stati membri UE.
 - Salute: certificati medici telematici dal 19 giugno.
-

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

- Revoca della patente in caso di misure di sicurezza personali.
- Meno severe le sanzioni per pubblicità ingannevole quando le voci di costo aggiuntive sono comunque visibili.
- Responsabile delle aggressioni il padrone del cane anche se questo è legato.
- Cancellato nel Lazio l’albo dei mediatori familiari.
- Sui matrimoni omosessuali decida il Parlamento.
- Il lavoratore che si dimette in un momento di temporanea incapacità di intendere e di volere deve riottenere il posto di lavoro.
- Il figlio che si mantiene con delle borse di studio ha comunque diritto al mantenimento.
- Legittima la cartella Tarsu calcolata su tariffe annullate dal TAR.
- L’impugnazione del licenziamento è valida quando il plico viene spedito entro sessanta giorni.
- I professionisti assunti in part-time in Comune possono lavorare anche altrove.
- Una “baruffa” tra colleghi non legittima il licenziamento.
- Il genitore non affidatario deve partecipare ma non può decidere sulle spese straordinarie per i figli.
- Si alla transazione fiscale nel concordato preventivo.
- La ditta edile è responsabile del materiale pericoloso abbandonato in strada.
- Commissione di massimo scoperto calcolata ai fini dell’individuazione del tasso usurario.
- L’acquisto di beni potenzialmente idonei per l’attività di impresa può essere qualificata dal fisco come cessione d’azienda.

1

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

MONOGRAFIA

Sentenza “Google”: poche luci e tante ombre.

Sono state recentemente pubblicate le motivazioni della sentenza emessa dal Giudice milanese Oscar Magi relative all'arcinoto caso Google – Vividown che hanno visto imputati e poi condannati i dirigenti del famoso motore di ricerca per l'ormai tristemente famoso video in cui un bambino autistico venne dileggiato e fisicamente oltraggiato da alcuni compagni di scuola che pubblicarono poi la registrazione su Google Video, dove rimase per due mesi prima che venisse rimossa in seguito all'intervento della polizia postale.

La decisione, già qualche mese fa all'indomani del deposito del solo dispositivo, aveva fatto il giro del mondo, tenendo banco sui giornali e nelle televisioni di centinaia di Paesi, facendo scomodare la diplomazia internazionale e portando quasi a uno scontro fra la cultura statunitense e quella nostrana.

Tanto clamore fu giustificato dal fatto che l'Italia è stata la prima, fra i 160 paesi sparsi per il mondo, in cui Google eroga i propri servizi, a condannare tre top manager di “Big G” per il contenuto di un video caricato da un utente della piattaforma.

Tanto è bastato perché nel mondo la vicenda fosse nota come “Il caso Italia”.

Proprio per tali ragioni c'era grande attesa sulle motivazioni della Sentenza e mille interrogativi sorgevano sulle ragioni che hanno indotto il Tribunale di Milano ad arrivare ad una Sentenza di condanna.

Doverosamente premettendo la condanna morale dell'atto oggetto della ripresa video, assolutamente censurabile sotto ogni punto di vista, la sentenza presenta, sotto il profilo prettamente giuridico, più ombre che luci, disattendendo l'aspettativa di tutti gli “addetti ai lavori” che si aspettavano una disamina logico-giuridica “rivoluzionaria” delle responsabilità nel web.

La lettura delle 111 pagine di motivazioni pubblicate lasciano senza dubbio un'immensa sensazione di delusione non essendo in alcun modo possibile rintracciare nella decisione l'enucleazione di un solo principio di diritto idoneo a sorreggere l'impianto accusatorio ed a motivare la pesante decisione adottata dal Foro di Meneghino.

L'unica ragione che ha indotto il Giudice Magi a condannare i dirigenti della grande G -si legge nelle motivazioni- risiederebbe nel non aver sufficientemente avvertito la ragazzina che ha caricato online il video della necessità di prestare attenzione al rispetto della privacy del protagonista ed, in particolar modo in quanto disabile, del proprio video. Scrive, infatti, il Giudice a pag. 96 della propria Sentenza che: «NON costituisce condotta sufficiente ai fini che le legge impone, nascondere le informazioni sugli obblighi derivanti dal rispetto della legge sulla privacy all'interno di condizioni generali di servizio il cui contenuto appare spesso incomprensibile, sia per il tenore delle stesse che per le modalità con le quali vengono sottoposte all'accettazione dell'utente» ed aggiunge che «tale comportamento, improntato ad esigenze di minimalismo contrattuale e di scarsa volontà comunicativa, costituisce una specie di precostituzione di alibi da parte del soggetto/web e non esclude, quindi, una valutazione negativa della condotta tenuta nei confronti degli utenti».

Ma si può davvero ipotizzare che se Google nelle proprie condizioni generali di utilizzo del servizio avesse avvertito, in caratteri più grandi e magari in grassetto, una bambina di dodici anni dell'esigenza di assicurarsi il consenso al trattamento dei dati personali del bambino disabile protagonista del video caricato, questa vi avrebbe provveduto?

La risposta è oltremodo ovvia ed è: assolutamente NO!

Ma la cosa che più stupisce nella vicenda e che a pensarla in questo modo, oltre che lo scrivente e qualsiasi altra persona dotata di un minimo di buon senso, sia lo stesso giudice che ha firmato la Sentenza! Qualche pagina più avanti, infatti, nel rigettare la tesi accusatoria che avrebbe voluto Google Italy responsabile anche di concorso in diffamazione, il Giudice Magi scrive testualmente «anche se l'informativa sulla privacy fosse stata data in modo chiaro e comprensibile all'utente, non può certamente escludersi che l'utente medesimo non avrebbe caricato il file video incriminato, commettendo il reato di diffamazione»...

Evidente l'assoluta impossibilità di trovare un filo logico che leghi i due passi della motivazione così come è altrettanto evidente il disorientamento e l'incertezza di diritto che una siffatta sentenza ingenera sia nei cittadini, sia negli operatori nell'ambito dell'informazione e del diritto. E il senso di disorientamento non può che aumentare proseguendo nella lettura delle motivazioni quando il Giudice, che sembrava in qualche modo essere contrario all'idea di censurare il mondo dell'informazione via web, con una totale virata di rotta, si lancia in un appello perché venga promulgata una legge che permetta un più stringente controllo preventivo su tutto quanto debba essere pubblicato.

Nelle conclusioni della sua Sentenza il Giudice chiosa citando Shakespere («*Too much ado about nothing*» - “molto rumore per nulla”): ciò per intendere che a suo parere la sentenza nulla muterà nell'ambito della libertà del web rimanendo le cose sostanzialmente invariate. Ma una Sentenza di condanna, la prima nel mondo, è pur sempre stata emessa e, dato che non c'è peggior dittatura di quella esercitata in nome della libertà assoluta («*Legum servi esse debemus, ut liberi esse possimus*» - “dobbiamo essere schiavi della Legge per essere liberi”), la speranza è quella che l'unico cambiamento che ne conseguirà sia quello di una modifica dei caratteri dell'informativa sulla privacy e non ne scaturisca, invece, l'ennesima “caccia alle streghe” volta a limitare l'ampiezza della libertà concessa al popolo di internet.

(Avv. Vincenzo Maria Maccarone)

NOTIZIARIO

Obblighi di comunicazione "black list", si parte dal 1 luglio.

Si applicano alle operazioni effettuate dal 01.07.2010 le disposizioni dettate dal Ministero dell'Economia e delle finanze per il contrasto alle frodi fiscali IVA internazionali e nazionali. È questo il contenuto del D.M. Ministero economia e finanze del 30.03.2010, G.U. 16.04.2010, n. 88. I soggetti passivi IVA comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a:

- a) cessioni di beni;
- b) prestazioni di servizi rese;
- c) acquisti di beni;
- d) prestazioni di servizi ricevute, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori c.d. black list; i dati sono comunicati tramite apposito modello che, con le relative istruzioni per la compilazione, è approvato entro 60 giorni con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Il modello di comunicazione è presentato (per via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento) con riferimento:

- a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni indicate.

Diverse sono le modalità tra i vari soggetti:

- i soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di 4 trimestri trasmettono la comunicazione trimestralmente, sempre che si trovino nella condizione richiesta, nei trimestri già trascorsi;
- i soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale possono presentarlo con periodicità mensile per l'intero anno solare;
- i soggetti che presentano una comunicazione con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia di 50.000 euro, presentano la comunicazione con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui la soglia è superata. In tal caso le comunicazioni sono presentate, appositamente contrassegnate, per i periodi mensili già trascorsi.

Gli elementi informativi da indicare nelle comunicazioni sono:

- codice fiscale e partita IVA del soggetto passivo tenuto alla comunicazione;
- numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l'operazione dallo Stato in cui il medesimo è stabilito, residente o domiciliato, ovvero, in mancanza, altro codice identificativo;
- (se la controparte è persona fisica) ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o domiciliata;
- (se la controparte non è persona fisica) denominazione o ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o domiciliata;
- periodo di riferimento della comunicazione;
- per ciascuna controparte:
 - l'importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette agli effetti dell'IVA, al netto delle relative note di variazione;
 - relativamente alle operazioni imponibili, l'importo complessivo della relativa imposta;
 - per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti, l'importo complessivo delle operazioni e della relativa imposta.

Bando nell'ambito del programma di lavoro 2010 di "Energia Intelligente - Europa".

L'Agenzia Esecutiva per la Competitività e l'Innovazione (EACI) ha pubblicato un invito (Invito n. 2010/78/03, G.U.U.E. 27/03/2010, n. C 78) a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro 2010 di "Energia Intelligente - Europa". L'obiettivo del programma Energia intelligente - Europa è quello di dare un contributo per favorire un'energia sicura, sostenibile a prezzi competitivi per l'Europa, favorendo le seguenti azioni:

- incoraggiare l'efficienza energetica e l'uso razionale delle risorse energetiche;
- promuovere le fonti di energia nuove e rinnovabili e incoraggiare la diversificazione energetica;
- promuovere l'efficienza energetica e l'uso di fonti di energia nuove e rinnovabili nei trasporti.

Questo bando intende concedere un sostegno finanziario a progetti nei settori Efficienza energetica e uso razionale delle risorse (SAVE), tra cui:

- migliorare l'efficienza energetica e l'uso razionale dell'energia, in particolare nei settori dell'edilizia e dell'industria;
- sostenere l'elaborazione e l'applicazione di misure legislative.

Nei settori Risorse energetiche nuove e rinnovabili (ALTENER), tra cui:

promuovere le fonti d'energia nuove e rinnovabili per la produzione centralizzata e decentrata di elettricità, calore e di freddo, e di biocarburanti, sostenendo così la diversificazione delle fonti di energia;

integrare le fonti d'energia nuove e rinnovabili nell'ambiente locale e nei sistemi energetici;

sostenere l'elaborazione e l'applicazione di misure legislative.

Nel settore Energia nei trasporti (STEER) per promuovere l'efficienza energetica e l'uso delle energie nuove e rinnovabili nei trasporti, compreso:

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

- sostenere iniziative riguardanti tutti gli aspetti energetici dei trasporti e la diversificazione dei carburanti;
- promuovere i carburanti rinnovabili e dell'efficienza energetica nei trasporti;
- sostenere l'elaborazione e l'applicazione di misure legislative.

Tutti i candidati devono essere soggetti giuridici, pubblici o privati, con sede nel territorio degli Stati membri dell'UE, Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Croazia. L'importo globale indicativo per il presente invito è di circa 56 milioni di euro e l'importo concesso sarà fino al 75% del totale dei costi ammissibili. Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il **24.06.2010** per tutte le azioni. Le domande devono essere presentate utilizzando il sistema di presentazione on line e i moduli di domanda indicati sul sito web del programma EIE: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm. Le domande che non riescono a soddisfare tale requisito formale non saranno ulteriormente valutate. In particolare, le proposte che arrivano all'Agenzia EACI con qualsiasi altro mezzo saranno considerate come "non presentate" e non saranno valutate. Qualora si verificano dei cambiamenti per quanto riguarda i requisiti formali per la presentazione delle domande, saranno evidenziate sul sito Internet del programma.

Regolamento CE sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale tra gli Stati membri UE.

Dal 01.05.2010 entra in vigore il Regolamento CE n. 833/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale tra gli Stati membri dell'UE che attua dei cambiamenti rispetto al Regolamento CEE n. 1408/71 che, invece, continua a trovare applicazione per l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera. I contenuti del nuovo regolamento possono essere così sintetizzati:

- si applica a lavoratori subordinati, autonomi, dipendenti pubblici, studenti, pensionati ed anche ai cittadini non attivi;
- l'ambito di applicazione riguarda: **a)** le prestazioni di malattia; **b)** le prestazioni di maternità e di paternità assimilate; **c)** le prestazioni d'invalidità; **d)** le prestazioni di vecchiaia; **e)** le prestazioni per i superstiti; **f)** le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; **g)** gli assegni in caso di morte; **h)** le prestazioni di disoccupazione; **i)** le prestazioni di pensionamento anticipato; **j)** le prestazioni familiari.
- è assicurata la totalizzazione dei periodi di assicurazione, occupazione, attività lavorativa e residenza maturati nei vari Paesi membri;
- è confermata l'applicazione della *lex loci laboris* ovvero delle legge del Paese in cui il lavoratore presta la sua attività, eccezione fatta per il pubblico dipendente che è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui lo stesso dipende;
- sono intervenute alcune modifiche in relazione alla legislazione da applicare nel caso in cui il lavoratore eserciti attività autonoma o subordinata in più Stati membri;
- è stata estesa la durata massima del distacco transnazionale a 24 mesi e del conseguente esonero dal regime di sicurezza sociale del Paese estero.

In particolare, interessante è la normativa relativa alla legislazione applicabile nel caso di attività esercitata in più Stati membri, ed in merito l'art. 13 del Reg. 833/2004 stabilisce che:

1. La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta: **a)** alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri; oppure **b)** alla legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo domicilio, se essa non esercita una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di residenza.
2. La persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta: **a)** alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro; oppure **b)** alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività.
3. La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata e un'attività lavorativa autonoma in vari Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un'attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività in due o più Stati membri, alla legislazione determinata come specificato al punto 1.
4. Una persona occupata in qualità di pubblico dipendente in uno Stato membro e che svolge un'attività subordinata e/o autonoma in uno o più altri Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essa dipende.

Ai sensi del regolamento 987/2009, ai fini dell'art. 13 del Reg. 833/2004 e per stabilire se una parte sostanziale delle attività sia svolta in un dato Stato membro, valgono i seguenti criteri indicativi:

- per l'attività subordinata, l'orario di lavoro e/o la retribuzione;
- per l'attività autonoma, il fatturato, l'orario di lavoro, il numero di servizi prestati e/o il reddito.

Nel quadro di una valutazione globale, una quota inferiore al 25 % di detti criteri è un indicatore del fatto che una parte sostanziale delle attività non sia svolta nello Stato membro in questione.

Altro argomento interessante e che avrà in pratica riflessi immediati nel mondo del lavoro è l'estensione della durata massima del distacco che passa dagli attuali 12 mesi a 24. In merito il Ministero del Lavoro ha già chiarito che, pertanto, dal 01.5.2010 non sarà più in uso il formulario E101 -che attualmente dimostra il mantenimento dell'iscrizione del

lavoratore al regime previdenziale del Paese d'invio, rilasciato dall'istituzione designata dall'Autorità competente dello Stato membro la cui legislazione rimane applicabile, e che vale dodici mesi- ma si dovrà utilizzare il nuovo formulario A1 che potrà avere la durata di 24 mesi, mentre il formulario E102 -che attualmente si usa qualora il distacco si protragga oltre i 12 mesi e previo consenso ad una proroga dall'autorità competente del Paese di occupazione- sarà abolito.

Salute: certificati medici telematici dal 19 giugno.

Secondo quanto rende noto il Consiglio dei Ministri, dal 19.06.2010 nel caso di assenza per malattia dei lavoratori pubblici, i certificati dovranno essere inviati esclusivamente telematicamente. Lo rende noto il governo che fa sapere inoltre che dal 19 marzo è iniziato il cd. "regime transitorio" che permetterà di inviare il certificato in forma cartacea. Il regime transitorio durerà fino al 19 giugno, giorno in cui sarà obbligatorio l'invio del certificato per via telematica. È il decreto del Ministero della Salute (26 febbraio 2010, pubblicato in gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010) a definire tutte le modalità per l'invio telematico del certificato medico al sistema di accoglienza centralizzata (SAC). Mentre, è sulla base del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, (modificando il decreto n.165/01) che il certificato medico che attesta la malattia deve essere inviato telematicamente e non più in forma cartacea. Per ulteriori informazioni, http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/certificati_medici/index.html.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

Revoca della patente in caso di misure di sicurezza personali.

La patente va sempre revocata all'automobilista che è stato sottoposto a misure di sicurezza personali o ai delinquenti abituali. Mentre negli altri casi la patente viene revocata solo se l'uso dell'automobile agevola l'attività criminale. Lo ha stabilito il Tar di Milano che, con la sentenza 1026, ha respinto il ricorso di un uomo che, in seguito all'applicazione di misure cautelari personali, era stato sottoposto anche alla revoca della patente di guida, per tutto il periodo di validità delle stesse.

Meno severe le sanzioni per pubblicità ingannevole quando le voci di costo aggiuntive sono comunque visibili.

È ingannevole la pubblicità che rende difficile la ricostruzione del prezzo effettivo del prodotto, enfatizzando il prezzo base, senza evidenziare le voci di costo aggiuntive. Ma nello stabilire la sanzione pecuniaria, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, deve compiere un'attenta valutazione verificando se le voci aggiuntive di costo siano contestuali all'indicazione del prezzo base, in modo tale che il consumatore possa comunque riuscire ad individuarle, pur non con immediatezza. Lo ha stabilito il Tar del Lazio nella sentenza n. 7109 del 15.04.2010, accogliendo parzialmente il ricorso di una nota compagnia di navi da crociera, cui l'Autorità garante della concorrenza aveva imposto una pesante sanzione, pari a circa 240.000 euro, per aver pubblicizzato in modo ingannevole le tariffe delle sue crociere. Nei messaggi pubblicitari in questione, spot radiofonici e televisivi, erano indicate tariffe particolarmente vantaggiose, non comprensive delle tasse e di altri servizi (come ad esempio l'addizionale carburante). Gli oneri aggiuntivi alla tariffa base aumentavano notevolmente il prezzo finale e, pur non essendo completamente omessi negli spot, erano riprodotti in caratteri troppo piccoli, non essendo quindi immediatamente percepibili. Il Tar ha confermato l'illiceità della condotta, ma ha giudicato

troppo severa la sanzione decisa dall'Autorità, riducendo quindi la misura inflitta alla compagnia.

Responsabile delle aggressioni il padrone del cane anche se questo è legato.

Giro di vite sulla responsabilità per i danni causati dai cani. Risponde infatti dell'aggressione il padrone del pitbull che ha morso chi, trovando il cancello aperto, è entrato nel giardino dove il cane è legato. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 9037 del 2010, ha accolto il ricorso di un 80enne di Messina aggredito da un pitbull legato nel giardino di un frantoio dove il cane era legato. In particolare i padroni dell'animale avevano messo il cartello "attenti al cane" al cancello che, però, non era ben visibile essendo questo aperto. Infatti, secondo la terza sezione civili di Piazza Cavour solo "il caso fortuito" esclude la responsabilità dei padroni in caso di aggressioni da parte del proprio cane. Sul punto la Suprema corte richiama una decisione dell'anno scorso, la n. 11570.

Cancellato nel Lazio l'albo dei mediatori familiari.

La Consulta segna una battuta d'arresto per i mediatori familiari nel Lazio. Infatti la legge regionale che regola questa figura professionale è costituzionalmente illegittima. Spetta al Parlamento dettare le norme sulle professioni. Lo ha stabilito la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 131 del 15.04.2010, ha dichiarato l'illegittimità di alcune norme sui mediatori familiari contenute nella legge della Regione Lazio n. 26 del 2008. Dunque, questa figura che si propone di accompagnare le coppie lungo il percorso della separazione e che, fin dalla sua istituzione, ha incontrato notevoli difficoltà a decollare, sembra essere destinata a restare nel cassetto ancora per un po'.

Sui matrimoni omosessuali decida il Parlamento.

Spetta al Parlamento riconoscere le coppie omosessuali che hanno diritto di vivere liberamente ma questo obiettivo non si raggiunge solo attraverso il matrimonio che, per tradizione millenaria, si celebra fra un uomo e una donna. Con queste motivazioni la Corte

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

costituzionale ha dichiarato inammissibili e infondate le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Venezia e dalla Corte d'Appello di Trento in relazione agli articoli 93, 96, 107, 108, 143, 143bis e 156 bis del codice civile, nella parte in cui *«sistematicamente interpretati, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso»*. Insomma secondo i giudici di Palazzo della Consulta non c'è discriminazione, almeno per come sono concepite le norme in Italia, fra etero e omosessuali. L'unione matrimoniale è infatti, allo stato attuale prevista dalle nostre leggi soltanto per un uomo e per una donna. In un significativo passaggio della sentenza, destinata ad incrementare le polemiche sui matrimoni gay, il Collegio ha messo nero su bianco che *«l'art. 2 Cost. dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»*. Bene, *«per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri»*. Nonostante questo, tuttavia, la Corte ha escluso che *«l'aspirazione a tale riconoscimento – che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia – possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio»*. Per queste ragioni, conclude il Giudice delle Leggi, *«spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità d'intervenire a tutela di specifiche situazioni»*.

Il lavoratore che si dimette in un momento di temporanea incapacità di intendere e di volere deve riottenere il posto di lavoro.

Il lavoratore che ha dato le dimissioni in un momento di temporanea incapacità di intendere e di volere ha diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro, e ha inoltre diritto a percepire la retribuzione dovuta a partire dalla presentazione dell'istanza, e non dalla data della sentenza che ha sancito l'illegittimità del licenziamento. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 8886 del 14.04.2010, decidendo sul ricorso di un'azienda contro un suo dipendente che, dopo aver dato le dimissioni, l'aveva revocate affermando di averle presentate in un momento in cui era incapace di intendere e di volere. La Sezione Lavoro della Suprema Corte ha invece accolto la tesi difensiva del lavoratore, sancendo il suo diritto a riprendere il lavoro. La Corte ha inoltre aggiunto che gli effetti retributivi devono essere riportati non dalla sentenza che ha stabilito l'illegittimità del licenziamento, bensì dall'istanza di annullamento, in base al principio generale per cui la

durata del processo non può danneggiare la parte vincitrice.

Il figlio che si mantiene con delle borse di studio ha comunque diritto al mantenimento.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 8954 del 14.04.2010, ha respinto il ricorso di un padre condannato a versare alla ex due assegni, uno per lei e l'altro per i figli. L'uomo aveva impugnato la decisione in Cassazione perché, secondo lui, non avrebbe più dovuto mantenere il figlio maschio già dal 2004, anno in cui il ragazzo aveva vinto delle borse di studio (dottorato triennale, 850 euro al mese) che gli avevano, insieme a un lavoretto (che gli rendeva 1400 dollari al mese), dato l'opportunità di mantenersi negli Stati Uniti. Ma queste condizioni del ragazzo non erano sufficienti, secondo la prima sezione civile, a far cessare l'obbligo di mantenimento. Insomma i giudici hanno disposto che l'obbligo di mantenere il figlio cessasse solo dopo il suo rientro in Italia e un impiego più sicuro.

Legittima la cartella Tarsu calcolata su tariffe annullate dal TAR.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 8875 del 14.04.2010, ha respinto i primi tre motivi di ricorso presentato da un contribuente. L'azienda aveva ricevuto un atto impositivo dal quale risultava che l'imposta era stata calcolata su una delibera comunale, dichiarata illegittima dal TAR. Per questo l'atto era stato impugnato di fronte alla commissione tributaria provinciale di Genova che però aveva respinto il ricorso. Poi la decisione era stata confermata in secondo grado. In particolare i giudici regionali avevano stabilito che, pur essendo la delibera sulle tariffe nulla, questo non aveva come conseguenza la nullità della cartella perché bastava applicare le tariffe dell'anno prima. Contro la pronuncia la società contribuente ha fatto ricorso in Cassazione ma ancora una volta senza successo. Il Collegio di legittimità lo ha infatti respinto precisando che dalla disposizione dell'art. 69 primo comma d.lgs n. 507/93 può ricavarsi un principio di carattere generale, secondo il quale la conseguenza della eventuale illegittimità di una delibera tariffaria ha come conseguenza non già la liberazione della contribuente da qualsiasi obbligo di pagamento per il servizio di raccolta rifiuti, bensì l'applicazione della tariffa vigente in precedenza. In sostanza secondo la Cassazione la norma va letta nel senso che "in caso di mancata valida deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso". In questo modo la mancata approvazione delle tariffe è stata equiparata dalla suprema corte alla dichiarazione di illegittimità di queste.

L'impugnazione del licenziamento è valida quando il plico viene spedito entro sessanta giorni.

Più tempo ai lavoratori per impugnare il licenziamento. Infatti l'impugnazione fatta a mezzo raccomandata può considerarsi tempestiva qualora la spedizione avvenga nei sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi. Lo hanno stabilito le

Sezioni unite civili della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 8830 hanno risolto un contrasto di giurisprudenza, accogliendo il ricorso di un dipendente di banca. In particolare nel principio affermato dal Collegio esteso si legge che l'impugnazione del licenziamento ai sensi dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966, formulata mediante dichiarazione spedita al datore di lavoro con missiva raccomandata a mezzo del servizio postale, deve intendersi tempestivamente effettuata allorché la spedizione avvenga entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre il termine menzionato, atteso che, in base ai principi generali in tema di decadenza, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e affermati, con riferimento alla notificazione degli atti processuali, dalla Corte costituzionale, l'effetto di impedimento della decadenza si collega, di regola, al compimento, da parte del soggetto onerato, dell'attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione demandato ad un servizio idoneo a garantire un adeguato affidamento sottratto alla sua ingerenza, non rilevando, in contrario, che, alla stregua del predetto art. 6, al lavoratore sia rimessa la scelta fra più forme di comunicazione, la quale, valendo a bilanciare la previsione di un termine breve di decadenza in relazione al diritto del prestatore a conservare il posto di lavoro e a mantenere un'esistenza libera e dignitosa (art. 4 e 36 Cost.), concorre a mantenere un equo e ragionevole equilibrio degli interessi coinvolti.

I professionisti assunti in part-time in Comune possono lavorare anche altrove.

Il cumulo di impieghi dei dipendenti comunali è vietato solo se lo prevede lo statuto dell'ente locale. Non solo. I lavoratori part-time possono assumere altri incarichi professionali. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 8642 del 12.04.2010, ha dato ragione a un ingegnere, dipendente part-time di un Comune, che lavorava, sempre a tempo parziale per un altro ente locale, e aveva accettato degli incarichi professionali per una perizia. In sentenza si legge che non è esatto, innanzitutto, che ai dipendenti degli enti locali sia necessariamente vietato il cumulo di impieghi. La questione è regolata dallo Statuto di ogni singolo ente, che può prevederlo o meno.

Una "baruffa" tra colleghi non legittima il licenziamento.

La Cassazione sdogana la "baruffa fra colleghi". Infatti è illegittimo il licenziamento dei lavoratori arrivati alle mani in ufficio, se si è trattato di un episodio sporadico. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza 8737 del 13.04.2010, ha respinto il ricorso di una società che aveva applicato la massima sanzione a due dei suoi dipendenti perché durante un litigio nell'orario di lavoro, si erano lasciati andare al punto d'arrivare alle mani. Contro la decisione aziendale, si erano rivolti al giudice del lavoro che aveva accolto il loro ricorso. La cassazione, ha confermato la pronuncia dei giudici di merito, che nella specie, dichiarando l'illegittimità della sanzione, aveva tenuto conto che si

era trattato di una semplice "baruffa" durata pochi minuti, che non lasciava presagire sviluppi futuri, dato che i dipendenti si erano anche riconciliati. All'impresa perciò non resterà che reintegrare i lavoratori.

Il genitore non affidatario deve partecipare ma non può decidere sulle spese straordinarie per i figli.

Il genitore non affidatario è obbligato al mantenimento non può contestare le decisioni dell'ex sulle spese straordinarie da sostenere per i figli minori e alle quali deve necessariamente contribuire. Al più può fare domanda di affidamento congiunto per partecipare quindi a tutte le decisioni sui figli. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 8676 del 12.04.2010, ha respinto il ricorso di un padre condannato a versare all'ex mille euro per il mantenimento suo e mille per quello della figlia piccola, oltre a tutte le spese straordinarie decise dalla moglie. La Suprema Corte ha affermato che non avendo il padre censurato la statuizione sull'affidamento esclusivo della figlia alla madre, deve ritenersi che l'esercizio della potestà genitoriale sia attribuito in via esclusiva al genitore affidatario, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 1970/898 comprese le decisioni sulle spese di carattere straordinario (che non necessariamente coincidono con quelle di maggiore interesse, come riconosciuto dallo stesso ricorrente), in ordine alle quali il genitore non affidatario non ha pertanto diritto di interloquire, a meno che non attengano in concreto - ma sul punto il ricorrente nulla ha dedotto - a questioni di particolare interesse.

Si alla transazione fiscale nel concordato preventivo.

Via libera alla transazione fiscale nel concordato preventivo. Infatti, la proposta di concordato può contemplare il pagamento in percentuale dei creditori privilegiati, sempreché la misura del soddisfacimento proposta non sia inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di vendita dei beni sui quali il privilegio ricade. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 6901 del 22.03.2010, ha accolto il ricorso di un curatore fallimentare presentato contro la decisione della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva ritenuto ammissibile una proposta di concordato preventivo benché nella stessa fosse previsto il soddisfacimento in percentuale dei creditori privilegiati (fra cui il fisco) senza il preventivo assenso dei medesimi alla falcidia prospettata. In particolare secondo la prima sezione civile, l'articolo 183 ter della legge fallimentare, ha introdotto nell'ordinamento l'istituto della transazione fiscale che, come è noto, ha consentito il pagamento in percentuale dei crediti tributari (e attualmente anche di quelli contributivi). Tale disposizione non attiene direttamente alla disciplina del concordato preventivo ma essendo necessariamente a questo (o agli accordi di ristrutturazione dei debiti) connesso l'accordo col fisco inevitabilmente presuppone la possibilità che nel concordato sia possibile il pagamento in percentuale dei crediti privilegiati dal momento che prevede che se il credito tributario è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le even-

tuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali.

La ditta edile è responsabile del materiale pericoloso abbandonato in strada.

I titolari della ditta edile che, dopo i lavori abbandona del materiale pericoloso in strada, sono penalmente responsabili. Mentre la condanna di chi ha commissionato il lavoro scatta solo nel caso in cui venga dimostrato che era in grado di accorgersi “dell’inadeguatezza delle misure di sicurezza”. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 15081 del 19.04.2010, ha condannato i titolari di una ditta edile ed assolto il committente, accusati di aver lasciato in strada della calce che aveva provocato un grave incidente a un bambino il quale aveva perso l'uso dell'occhio destro perché era venuto a contatto con la calce. La Suprema corte ha confermato la responsabilità dei vertici dell'azienda ma ha annullato con rinvio la condanna nei confronti del committente precisando che in questi casi la responsabilità di questo è soggetta a paletti più stringenti. In particolare con queste interessanti motivazioni la Cassazione ha precisato che «il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza» e cioè «scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare l'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa». Infine non deve «ingerirsi nella esecuzione dei lavori». In altri termini, anche quando non si ingerisce nella esecuzione dei lavori dati in appalto, il committente rimane comunque «obbligato a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati». Questo anche perché, «in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il contratto d'appalto determina il trasferimento dal committente all'appaltatore della responsabilità nell'esecuzione dei lavori, salvo che lo stesso committente assuma una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell'opera, nel qual caso anch'egli rimane destinatario degli obblighi assunti dall'appaltatore».

Commissione di massimo scoperto calcolata ai fini dell'individuazione del tasso usurario.

Strada spianata alla richiesta di rimborsi da parte dei clienti delle banche inserendo la commissione di massimo scoperto nel calcolo dei tassi sui prestiti, che non devono superare la soglia prevista dalla legge, oltre la quale il tasso viene ritenuto “usurario”. È quanto emerge da una sentenza della Corte di cassazione, la n. 12028 del 26.03.2010, secondo cui il tenore letterale del comma IV dell'art. 644 c.p. (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fatti-

specie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la Commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente.

L'acquisto di beni potenzialmente idonei per l'attività di impresa può essere qualificata dal fisco come cessione d'azienda.

E ciò può giustificare il prelievo dell'imposta di registro in misura proporzionale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9163 del 16.04.2010. In particolare, hanno motivato i Supremi Giudici, «ai fini dell'assoggettamento all'imposta di registro, non si richiede che l'esercizio dell'impresa sia attuale, essendo sufficiente l'attitudine potenziale all'utilizzo del bene ceduto per un'attività d'impresa». La Cassazione precisa inoltre che «la cessione d'azienda o di ramo d'azienda non è esclusa per il fatto che non risultino cedute anche le relazioni finanziarie, commerciali e personali salvo che l'azienda non esistesse affatto, prima dei singoli trasferimenti dei beni con cui è stata ricomposta».